

1 NUOVO QUADRO NORMATIVO REGIONALE:

- **LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19** "Norme per la riduzione del rischio sismico" modificata e integrata dalla Legge Regione Emilia Romagna 6 Luglio 2009, n. 6.
- **ATTO D'INDIRIZZO dello 01/02/2010** recante individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale e definizione della documentazione affinerente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività, ai sensi degli art.9, comma 4, e 10, comma 3 della L.R. N. 19 DEL 2008.
- **VADEMECUM SULLE PROCEDURE DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE COSTRUZIONI AI FINI DELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO (TITOLO IV DELLA L.R. 19 DEL 2008)**

In termini strutturali, la novità più marcata, riguarda tutti gli interventi, siano essi sull'esistente che di nuova costruzione, i quali necessitano dal 1 Giugno 2010 di una certificazione di carattere sismico. In particolare per tutti gli interventi edilizi, le opere e i lavori di cui all'art. 9 della L.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 19 (lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni, comprese le varianti sostanziali ai progetti presentati) si necessita al momento della presentazione del permesso di costruire o D.I.A di una sorta di certificazione sismica.

A seconda dell'entità dell'intervento e dell'effettiva interazione con la parte strutturale si possono avere le seguenti casistiche:

A- Opere non strutturali (ONS): ad esempio fra queste rientrano la demolizione di tramezzature interne in un edificio avente struttura intelaiata;

Per tale tipologia di intervento non si necessita di alcuna autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico di Bacino (ex Genio Civile), bensì è sufficiente un'Asseverazione da parte del progettista strutturale che l'opera non riguarda le strutture.

2

[In termini temporali non si necessita di nessun nulla osta da parte della regione; per quanto riguarda gli oneri non sono richiesti i diritti di segreteria del Comune, né il rimborso forfettario da versare alla Regione];

B- Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici (IPRiP): in questa casistica si distinguono gli interventi di nuova costruzione (vedi allegato A1) e sull'esistente (vedi allegato A2);

Anche per tale tipologia di intervento non si necessita di alcuna autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico di Bacino (ex Genio Civile), bensì è sufficiente un'Asseverazione da parte del progettista strutturale che l'opera risulta priva di rilevanza da un punto di vista sismico corredata da una relazione tecnica esplicativa ed un elaborato grafico.

[In termini temporali non si necessita di nessun nulla osta da parte della regione; per quanto riguarda gli oneri non sono richiesti i diritti di segreteria del Comune, né il rimborso forfettario da versare alla Regione];

C- Opere che rivestono rilevanza strutturale: per tutte le opere o lavori diversi da quelli precedenti si necessita di autorizzazione sismica da parte del Servizio Tecnico di Bacino; tali interventi possono a loro volta distinguersi in due tipologie:

C.1: Intervento di nuova costruzione

C.2: Intervento sull'esistente: questo a sua volta può essere distinto in:

C.2.1 Intervento di riparazione locale: riguarda parti limitate della struttura e comporta la verifica locale dei singoli elementi strutturali oggetto di modifica, senza la verifica dell'intero fabbricato. Non si richiede il collaudo, in termini temporali è necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di Bacino, il quale si prende 60 gg, per poter visionare la pratica e poter richiedere integrazioni; alla presentazione di queste da parte del progettista strutturale ripartono altri 60 gg.....(quindi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione potrebbero trascorrere anche 4 mesi). Per quanto riguarda gli oneri sono richiesti i diritti di segreteria del Comune ed il rimborso forfettario da versare alla Regione rispettivamente di € 360];

C.2.2 Intervento di miglioramento: riguarda l'intera struttura e comporta la verifica dell'intero fabbricato. E' richiesto il collaudo in corso d'opera, in termini temporali è necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di Bacino,

il quale si prende 60 gg, per poter visionare la pratica e poter richiedere integrazioni; alla presentazione di queste da parte del progettista strutturale ripartono altri 60 gg.....(quindi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione potrebbero trascorrere anche 4 mesi). Per quanto riguarda gli oneri sono richiesti i diritti di segreteria del Comune ed il rimborso forfettario da versare alla Regione rispettivamente di € 360]; si precisa che per le varianti in corso d'opera è necessario attendere nuovamente i tempi per il rilascio della nuova autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di bacino, il quale richiede oltre la terza variante un incremento del rimborso forfettario.

C.2.3 Intervento di adeguamento: riguarda l'intera struttura e comporta la verifica e la messa in sicurezza dell'intero fabbricato secondo l'attuale normativa sismica (questo comporta un onere pesante per poter rendere il fabbricato esistente idoneo quindi cerchiature di pilastri, placcaggi..... E' richiesto il collaudo in corso d'opera, in termini temporali è necessario attendere il rilascio dell'autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di Bacino, il quale si prende 60 gg, per poter visionare la pratica e poter richiedere integrazioni; alla presentazione di queste da parte del progettista strutturale ripartono altri 60 gg.....(quindi dalla presentazione della richiesta di autorizzazione potrebbero trascorrere anche 4 mesi). Per quanto riguarda gli oneri sono richiesti i diritti di segreteria del Comune ed il rimborso forfettario da versare alla Regione rispettivamente di € 360]; si precisa che per le varianti in corso d'opera è necessario attendere nuovamente i tempi per il rilascio della nuova autorizzazione da parte del Servizio Tecnico di bacino, il quale richiede oltre la terza variante un incremento del rimborso forfettario.

Per quanto riguarda *l'intervento di nuova costruzione* vale quanto detto per l'intervento di adeguamento, salvo il rimborso forfettario il quale raggiunge quota € 480

Infine la nuova normativa nazionale lascia a dubbia interpretazione la definizione di altezza; pertanto è da definire caso per caso la sopraelevazione intesa come intervento di adeguamento e la sopraelevazione (realizzazione di pergolati all'ultimo piano) in termini di miglioramento.